

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 GIUGNO 2009, N. 26110: notifica del provvedimento di sequestro conservativo effettuata dalla polizia giudiziaria.**

In merito ad una notifica del provvedimento di sequestro conservativo effettuata dalla Guardia di Finanza la Cassazione ha ribadito che *«...anche a seguito della modificazione dell'art. 148 cpp, apportata dal D.L. 144 del 2005, art. 17, la polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa all'ufficiale giudiziario, anche se la sua sfera di competenza risulta limitata all'ipotesi prevista dall'art. 151 cpp. Conseguente che – ove la polizia giudiziaria abbia provveduto a notificare un atto al di fuori della propria sfera di competenza – non si determina né l'inesistenza della notificazione, né alcuna nullità non essendo prevista tale sanzione espressamente e non essendo la predetta irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale... ».*

---



26 1 10 / 09

RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SE Z I O N E I I I P E N A L E

Udienza in Camera

di Consiglio in

data 06/05/09

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Pierluigi	Onorato	Presidente
1. Dott. Agostino	Cordova	Consigliere
2. Dott. Ciro	Petti	Consigliere
3. Dott. Mario	Gentile	Consigliere
4. Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere

N. 695  
REGISTRO GENERALE  
N. 3673/09

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

S.E.A.V. Srl, in persona del suo rappresentante legale, Paolo Damasso,

Avverso Ordinanza

Tribunale di Venezia, emessa il 22/05/08

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vito D'Ambrosio


che ha concluso per Rigetto del ricorso




Uditi i difensori Avv.ti Elio Zaffalon e Luca Partesotti, difensore delle parti civili:  
Provincia di Venezia e Comune di Venezia.

Udito il difensore, Avv. Luciano Sampietro, difensore di fiducia della ricorrente  
S.E.A.V. Srl

### Svolgimento del processo

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 15/02/08 – su richiesta delle parti civili Provincia di Venezia e Comune di Venezia - disponeva il sequestro conservativo, tra l'altro, delle quote sociali della S.E.A.V. Srl, nonché <sup>dei</sup> ~~sui~~ crediti della S.E.A.V. Srl iscritti nel bilancio 31/12/06, fino alla concorrenza del credito vantato dalla Provincia di Venezia. 

La S.E.A.V. Srl, con atto in data 02/10/08, proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 666, comma 6°, cpp avverso gli atti esecutivi del sequestro conservativo de quo, in particolare avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia il 22/05/2008 <sup>8</sup> nella ~~parte~~ <sup>di convocazione</sup> ~~relativa~~ <sup>di convocazione</sup> alla società medesima, per omessa notifica dell'atto ~~di convocazione~~ <sup>di convocazione</sup> ~~di convocazione~~ <sup>di convocazione</sup> ex art. 547 cpc. 

In particolare la società ricorrente esponeva:

1. che la S.E.A.V. Srl, costituita il 27/09/02, era soggetto terzo rispetto a Servizi Costieri Srl, società quest'ultima che nel procedimento penale era costituita quale civilmente responsabile. Tale ultima società era stata incorporata nella S.E.A.V. Srl, alla quale spettava la notifica per l'udienza del 22/05/08, notifica omessa nella fattispecie in esame;
2. che nel caso de quo non ricorreva la previsione legislativa di cui all'art. 617 cpc – secondo cui in sede di opposizione agli atti esecutivi, è onere della parte ~~impugnante~~ <sup>impugnante</sup> l'atto contestato entro venti giorni dalla sua esecuzione – trattandosi

non di atto nullo, ma di inesistenza del sequestro conservativo, poiché lo stesso era stato eseguito non dall'ufficiale giudiziario ma dalla G. di F.

Tanto dedotto, la società ricorrente chiedeva la declaratoria di inesistenza dei sequestri eseguiti a mezzo della polizia giudiziaria e l'annullamento del provvedimento emesso il 22/05/08.

Le parti civili Provincia di Venezia e Comune di Venezia, con memoria difensiva del 14/04/09, chiedevano, mediante articolate argomentazioni, l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.

La difesa della S.E.A.V. Srl presentava memoria integrativa in data 29/04/09.

Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 06/05/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.



#### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato.

Le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente generiche sia perché prive della indicazione specifica e pertinente dei provvedimenti impugnati, sia perché non sono stati allegati i provvedimenti medesimi. Sono, altresì, infondate ed errate in diritto.

In primo luogo va disattesa l'eccezione, ex art. 317 3° comma cpp, attinente all'asserita nullità della notifica del provvedimento di sequestro conservativo perché eseguita non a mezzo di ufficiale giudiziario, bensì tramite G. di F..

Al riguardo va ribadito che, anche a seguito della modifica dell'art. 148 cpp, apportata dal D.L. 144 del 2005, art. 17, la polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa all'ufficiale giudiziario, anche se la sua sfera di competenza risulta limitata all'ipotesi prevista dall'art. 151 cpp. Conseguente che – ove la polizia giudiziaria abbia provveduto a notificare un atto al di fuori della propria



sfera di competenza – non si determina né l'inesistenza della notificazione, né alcuna nullità non essendo prevista tale sanzione espressamente e non essendo la predette irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale [conforme Cass. Sez. I penale Sent. n. 8324 del 28/02/06].

Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore censura attinente alla mancata partecipazione della S.E.A.V. Srl al procedimento relativo all'esecuzione del sequestro conservativo de quo, la stessa è infondata per le seguenti ragioni:

1. La S.E.A.V. Srl, essendo subentrata per fusione alla Srl Servizi Costieri, era validamente rappresentata nel procedimento attinente agli atti esecutivi del difensore della Srl Servizi Costieri (responsabile civile, rappresentante e difesa dell'avv. Antonio Romano, che nell'udienza del 22/05/09 aveva eccepito la mancata notifica degli atti alla S.E.A.V. Srl); il tutto ai sensi dell'art. 2504 bis cc. Al riguardo va affermato che la fusione tra società, prevista <sup>dagli artt</sup> ~~dell'art.~~ 2501 cc e segg., non determina nella ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi, invece, in una vicenda meramente evolutiva / modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità nel nuovo assetto organizzativo [vedi Cass. Civile: Ord. Sezioni Unite n. 2637 dell'08/02/06; Cass. Sez. III civile Sent. n. 17855 del 22/08/07].
2. La notifica dell'ordinanza di sequestro conservativo, comunque, è stata ritualmente eseguita nei confronti della S.E.A.V. Srl, tramite G. di F., ai sensi deli artt. 145, 139, 140, 142, 143 cpc. Invero – avendo la S.E.A.V. Srl trasferito la propria sede legale in Brasile – non era stato possibile eseguire la notifica

Gr

JF

dell'atto (l'ordinanza applicativa del sequestro conservativo) a mezzo autorità consolare, poiché l'indirizzo indicato come sede legale della citata società era inesistente (vedi relazione G. di F. di Venezia 13/03/08; Decreto di irreperibilità Tribunale di Venezia 15/05/08); con conseguente applicazione della procedura di cui ai citati artt. 145, 139, 140, 141, 142, 143 cpc;

3. Trattandosi comunque – per quanto attiene alle notifiche eseguite nelle forme di cui al decreto di irreperibilità Tribunale di Venezia del 15/05/08 – tutt'al più, non di inesistenza della notifica, bensì di eventuale nullità di tale notifica, consegue che – per quanto attiene all'udienza del 22/05/08 – tale vizio andava eccepito con ricorso al giudice dell'esecuzione nei termini perentori di gg. 20, il tutto ai sensi dell'art. 617 cpc (opposizione agli atti esecutivi); norma applicabile nella fattispecie ex art. 317, 3° comma, cpp. La S.E.A.V. Srl invece non ha presentato alcuna opposizione ex art. 617 cc.

Le argomentazioni finora svolte sono determinanti ai fini della decisione senza necessità di esame specifico delle residue censure dedotte nel ricorso, che restano assorbite nelle ragioni finora esposte.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto dalla S.E.A.V. Srl, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle costituite parti civili, Provincia di Venezia e Comune di Venezia, come da dispositivo.

**P. Q. M.**

La Corte

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali



nonchè alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili costituite,  
che si liquidano in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 06/05/09

Il Presidente

( dott. P. Onorato )

L'Estensore

( dott. M. Gentile )

